

Coerenza e continuità nelle parole della Corte

Il 19 ottobre è stata depositata in cancelleria la sentenza della corte costituzionale (numero 262) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del lodo Alfano per violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Si tratta di un documento corposo, articolato in trenta puntuali e approfondite trattazioni di considerazioni in diritto.

Qui intendo solo tornare sulla polemica seguita alla sentenza Alfano, che ha investito con toni inaccettabili e volgari i supremi organi di garanzia del nostro ordinamento, quali il presidente della repubblica e la corte costituzionale: la polemica secondo cui la sentenza Schifani aveva affermato che la materia potesse essere regolata con legge ordinaria, il lodo Alfano aveva approvato un nuovo provvedimento di rango ordinario, che teneva conto dei rilievi in vari punti della Corte riguardanti il lodo Schifani, provvedimento sorprendentemente dichiarato illegittimo proprio a ragione della fonte ordinaria e non costituzionale, in contraddizione col precedente giudicato.

La sentenza fuga qualsiasi dubbio su una presunta difformità di giudicati.

La sentenza Schifani non aveva sancito alcun giudicato sul punto, che era rimasto impregiudicato. Indiscutibilmente non s'era formato un giudicato esplicito. In alcun passo tale sentenza, infatti, esamina la questione

dell'idoneità della legge ordinaria ad introdurre la sospensione processuale prevista dal lodo Schifani. La difesa dell'onorevole Berlusconi e l'avvocatura dello stato, nel giudizio riguardante il lodo Alfano, hanno eccepito che la sentenza Schifani contenga sul punto un giudicato implicito. Non hanno, dunque, eccepito – né avrebbero potuto eccepire – l'esistenza di un giudicato esplicito, che la polemica successiva alla sentenza Alfano ha lasciato intendere. Difesa Berlusconi e avvocatura dello stato hanno giocato una carta avvocatesca per onore di difesa e su questo bel presupposto è stata imbastita la volgare polemica sopra accennata e costruita e servita una falsa verità.

Un giudicato implicito, che investe l'articolo 138, era infatti da escludersi, perché – e la Corte motiva puntualmente – quando si è in presenza di questioni tra loro autonome, in quanto non sussiste un nesso di pregiudizialità tra di esse, rientra nei poteri della Corte, secondo una giurisprudenza che ha radici nel lontano 1961 (sentenza 34) stabilire l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre.

In tal caso, l'accoglimento di una qualunque delle questioni proposte al giudizio di legittimità costituzionale, giacché esso comporta la caducazione della disposizione denunciata, è idoneo a definire l'intero giudizio di costituzionalità e non implica alcuna pronuncia sulle altre questioni, ma solo il loro assorbimento. È quanto avvenuto, appunto, con la citata sentenza Schifani, la quale, in relazione alle stesse modalità di prospettazione delle questioni, ha privilegiato l'esame dei fondamentali profili di uguaglianza e ragionevolezza ed ha dichiarato «assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale»,

lasciando così impregiudicata la questione riferita all'articolo 138. La violazione di principi e diritti fondamentali, particolarmente sottolineati dal giudice che all'epoca aveva prospettato le questioni di illegittimità del lodo Schifani – come il diritto di difesa, l'uguaglianza tra organi costituzionali e la ragionevolezza – emergeva in modo immediato e non discutibile, così da rendere non necessaria ogni ulteriore indagine in merito alle altre questioni sollevate e, quindi, anche a quelle concernenti la rilevanza dell'articolo 138, ossia all'indagine in merito al rango ordinario o costituzionale della fonte.

Ma la mancata trattazione di questo punto nella sentenza Schifani, in base a consolidato indirizzo giurisprudenziale richiamato nella sentenza Alfano con puntuali citazioni, consentiva in ogni caso al giudice che ha rimesso alla Corte la questione di legittimità costituzionale di tale secondo lodo, di proporre una questione analoga a quella già sollevata nel giudizio di cui alla sentenza Schifani e che, ora, la Corte ha dichiarato fondata, con un'ampia, articolata e approfondita motivazione, che spiace non poter neppure riassumere in questa sede.

La polemica lascia una scia di volgarità, l'amaro in bocca e umilia persino; denuncia una assoluta mancanza di senso e rispetto delle istituzioni. Ma, per quanto mi concerne, ha concorso a determinare una personale conversione.

Chi scrive – elettore e non iscritto *pour cause* – condivide l'analisi, sulle primarie di domenica, critica, molto critica di Paolo Franchi sul *Corriere della Sera*. Ritiene tuttavia, e senza nulla togliere a tale condizione, che la straordinaria prova

di democrazia che ci si attende per domenica possa esprimere e testimoniare la ferma determinazione di un popolo democratico e progressista di laici cattolici e di laici non credenti di porre le basi per un'alternativa a questa maggio-

ranza e una uscita da questa asfissiante situazione che viviamo e soffoca la nostra democrazia. Eccezionalmente andrò a votare. Ma il mio auspicio resta per un partito di militanti, pianta dalle molte radici, ciascuna delle quali reca linfa vitale alla pianta stessa – secondo la definizione originale dell'Ulivo, cui nulla, secondo me, ha corrisposto negli anni seguenti – capace di creare una stabile e duratura alternativa.

*Non c'è nessuna
difformità tra
quanto disposto
dal lodo Alfano
e dalla sentenza
Schifani*

*La polemica
sollevata
denuncia una
mancanza
di rispetto per
le istituzioni*